

DETERMINA Fascicolo n. GU14/299596/2020**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Rxxx J.
- AlternatYva Srl, AlternatYva Services Srl, AlternatYva T.Com****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Rxxx J., del 01/07/2020 acquisita con protocollo n. 0282298 del 01/07/2020

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La sig.ra Jxxx R., all’esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione per la mancata comparizione di Sky Italia, ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue: “ Nell’anno 2015 ho sottoscritto un contratto con Alternatyva Services SRL denominato Alternatyva Mobile Ultraveloce 4g con pagamento bimestrale. A gennaio 2019 ho spedito la saponetta –ruder – all’azienda, pagando i due mesi antecedenti, rimanendo in attesa di ricevere l’ultima fattura di €. 44,00 che non è mai arrivata. A distanza di 5

mesi mi è stata recapitata vergognosamente un preavviso di insolvenza da parte di Alternatyva Services SRL, attivando una costituzione in mora per €. 223,00 a fronte dei €. 44,00 (da valutare se gli interessi siano usurari) A nulla sono servite le mie mail del 21 e 28 giugno 2019 per chiarire l'equivoco. Sempre le stesse risposte da parte della società di recupero: Ormai deve pagare e parlare con noi! Alla luce di questi eventi, riconosco alla società Alternatyva Services SRL la somma di €. 44,00. Ma non è tutto! La società in questione mi ha applicato la tariffazione a 28 giorni anziché 30, pertanto sono a richiedere un rimborso di €. 50,00 per il principio esposto nella sentenza del Consiglio di Stato (00879/2020), nonché della delibera AGCOM n. 269/18/CON.". Tanto premesso, con l'istanza di definizione, ha avanzato le seguenti richieste: "CHIEDO

DI CHIUDERE LA POSIZIONE STORNANDO L'IMPORTO RICHIESTO DALLA ALTERNATYVA SERVICES, CONSIDERANDO CHE MI HANNO applicato la tariffazione a 28 giorni anziché 30, principio CONSOLIDATO nella sentenza del Consiglio di Stato (00879/2020), nonché della delibera AGCOM n. 269/18/CON".

Il gestore non ha depositato alcuna memoria difensiva, e tanto vale ai fini dell'applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., applicabile, per analogia, anche in questa sede.

Si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è proponibile. Questo premesso, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità ordinaria per il maggior danno. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che le richieste formulate dall'istante possono trovare accoglimento per i motivi che seguono. Occorre premettere che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste da codice civile ed applicabili al rito ordinario. Ne consegue che, trattandosi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà quella di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto tra le parti e il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché in mancanza l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati. L'istante ha depositato scambio di mail con la società di recupero crediti che, tuttavia, non ha mai messo a conoscenza l'istante delle determinazioni in merito alle doglianze mosse dall'istante. AlternatYva, non costituendosi e sottraendosi al confronto con l'utente, non ha contestato alcunché. E' indirizzo consolidato che per la determinazione della misura dell'indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla delibera Agcom n. 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), deve prendersi in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti (v. Corecom Lazio Delibera n. 58/11; Corecom Lombardia Delibera n. 59/11). Nel caso in esame, si ritiene, richiamati i principi sopra enunciati, il riconoscimento, in via equitativa, dell'indennizzo di € 100,00 per l'inadempimento posto in essere oltre allo storno dell'insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione con contestuale ritiro della pratica dalla società di recupero crediti in esenzione spese.

DETERMINA

- AlternatYva Srl, AlternatYva Services Srl, AlternatYva T.Com, in parziale accoglimento dell'istanza del 01/07/2020, è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, l'importo complessivo di euro 100,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo essere oltre allo storno dell'insoluto fino a chiusura del ciclo di fatturazione con contestuale ritiro della pratica dalla società di recupero crediti in esenzione spese.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del

Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberto Rizzi

f.to